

Assicurazione multirischi Artigiani

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: "Impresa con Te Assimoco - Artigiani"

Data ultimo aggiornamento: 15/10/2021 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 – www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it
Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* –
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 239.803.708	€ 107.870.685	€ 103.079.282

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 94.648.649	€ 306.399.568	324%	€ 42.591.892	€ 306.399.568

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impiego di Assimoco è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni – Garanzie sempre operanti

Sono indennizzati i **danni materiali e direttamente causati ai beni assicurati**, anche se di proprietà di terzi, da:

- ✓ incendio; fulmine; Implosione, Esplosione o Scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, satelliti artificiali e droni, loro parti o cose da essi trasportate;
- ✓ onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- ✓ urto di natanti o veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico
- ✓ fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi;
- ✓ danni causati per ordine dell'Autorità resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in Polizza;
- ✓ caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- ✓ correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici;
- ✓ fuoriuscita di acqua a seguito di rotture di tubazioni e condutture, impianti idrici, igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati, comprese le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione e le spese necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca;
- ✓ autocombustione; scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli;
- ✓ furto di fissi e infissi;
- ✓ acqua piovana e disgelo a seguito di ingorgo o traboccamento dei sistemi di scarico;
- ✓ gelo; occlusioni e rigurgiti dei sistemi fognari; rottura di tubazioni interrante;

Sono altresì indennizzati:

- ✓ spese di demolizione e sgombero; spese per rimuovere, depositare e ricollocare beni illesi; spese per ricostruire cose particolari; spese per la ricerca e la riparazione dei danni in caso di dispersione di gas; eventuali oneri di ricostruzione;
- ✓ tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ colaggio acqua da impianti di estinzione;
- ✓ onorari dei periti.

Sezione Furto e Rapina – Garanzie sempre operanti

Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- ✓ furto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- ✓ rapina o scippo commessi all'esterno dei locali durante il trasporto dei valori (portavalori); guasti delle cose assicurate provocati per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- ✓ atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;

Sezione Cristalli – Garanzie sempre operanti

Sono risarcibili le spese per la sostituzione delle lastre in seguito a qualunque evento accidentale nonché la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro.

Sezione Elettronica – Garanzie sempre operanti

Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche da qualsiasi evento non espressamente escluso nonché gli onorari dei periti.

Sezione Responsabilità Civile – Garanzie sempre operanti

L'Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e di danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende inoltre i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle seguenti attività complementari:

- ✓ installazione, montaggio e smontaggio presso terzi dei prodotti inerenti l'Attività esercitata;
- ✓ operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- ✓ proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio;
- ✓ la gestione, nell'ambito dell'azienda, di una mensa aziendale e/o bar;
- ✓ la gestione ed uso, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di cibi e bevande;
- ✓ il servizio di pulizia dei locali dell'azienda;
- ✓ il servizio antincendio interno all'azienda, organizzato e composto da personale dipendente dell'Assicurato;
- ✓ l'erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento;
- ✓ l'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
- ✓ la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
- ✓ la proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- ✓ la gestione di CRAL aziendale, dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere;
- ✓ l'organizzazione di visite guidate nell'ambito dell'azienda, dall'effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o di macchinari, sia all'interno dell'area dell'azienda, sia presso i clienti. Tutti i soggetti, esclusi gli addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
- ✓ servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, anche fuori dal recinto dell'Azienda;
- ✓ la gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
- ✓ la proprietà ed uso, nell'ambito dell'azienda di: officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, deposito di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'azienda;
- ✓ l'omessa o insufficiente adozione del servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni, sulle protezioni fisse e mobili poste a protezione della incolumità di terzi, per la presenza in luoghi aperti al pubblico di cantieri per la realizzazione di opere o lavori, di impianti ed attrezzi, di depositi di materiale;
- ✓ il possesso e utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza;

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende:

- ✓ danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di **Rapina, aggressioni e atti violenti**, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato;
- ✓ danni materiali a Cose di terzi conseguenti ad **Incendio, Scoppio ed Esplosione** delle Cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- ✓ **interruzioni o sospensioni (totali o parziali)**, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti danni materiali indennizzabili a termini di polizza;
- ✓ **committenza auto** per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che per conto dell'Assicurato si trovino alla guida di autocarri fino a 35 Q.li, autovetture, motocicli e ciclomotori;
- ✓ **committenza generica** qualora l'Assicurato sia committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere;
- ✓ danni corporali e materiali verificatisi durante le **operazioni di carico e scarico**, svuotamento e riempimento – da e su – veicoli da trasporto **di merci/beni**, anche fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e magazzini dell'assicurato;
- ✓ i danni materiali **alle Cose situate nell'ambito di esecuzione dei lavori** e verificatisi durante lo svolgimento degli stessi;
- ✓ i danni derivanti dalla **proprietà ed uso di mezzi meccanici e macchinari in genere** (anche azionati a motore) - inclusi mezzi, macchinari e impianti di sollevamento - sempreché utilizzati nell'ambito di pertinenza dell'Azienda assicurata o presso terzi e condotti da persona abilitata ai sensi delle norme in vigore per il loro utilizzo;
- ✓ **veicoli in sosta** per i danni ai veicoli di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato, parcheggiati nell'ambito dell'azienda, anche se in consegna e custodia;

- ✓ le Perdite patrimoniali cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di **errato Trattamento dei dati personali** ai sensi del regolamento UE 2016/679 purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo;
- ✓ i danni materiali alle cose di terzi in **consegna e/o custodia** non sottoposte o soggette a lavorazione;
- ✓ la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli **addetti dell'Assicurato**, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l'Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni.
- ✓ la responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite all'Art. 583 del Codice Penale involontariamente cagionati a terzi, causati **da personale non dipendente** mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività;
- ✓ la responsabilità civile derivante all'Assicurato - per Danni materiali e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da **liberi professionisti e da consulenti amministrativi, tecnici e legali** mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività;
- ✓ la responsabilità civile personale dei **soci non addetti** all'attività, degli amministratori e del legale rappresentante per Danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempreché l'evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l'attività;
- ✓ la responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato per Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per Danni materiali cagionati a terzi da fatto dei **subappaltatori** (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell'interesse dello stesso
- ✓ la responsabilità civile personale ascrivibile agli addetti dell'Assicurato che ai sensi di legge sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l'osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di **tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro**;
- ✓ la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni corporali e materiali in conseguenza di **inquinamento** dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere;
- ✓ i Danni materiali alle Cose di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato e sottoposte a lavori di riparazione, manutenzione e lavorazione.
- ✓ I danni corporali subiti dal conducente di autovetture, automezzi immatricolati ad uso privato e di cui l'Assicurato è proprietario e/o usufruttuario a causa di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.
- ✓ I danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) **subiti da personale non dipendente** nello svolgimento delle loro mansioni:
 - dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente Assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell'assicurazione RCO;
 - dai titolari e dai dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;
 - dai titolari e dai dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Azienda;
 - dagli addetti dell'Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del/i Fabbricato/i e delle relative pertinenze, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell'assicurazione RCO.
- ✓ i Danni corporali (per morte e lesioni personali) **subiti da liberi professionisti** (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da **consulenti amministrativi, tecnici e legali** mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto;
- ✓ i Danni corporali subiti **dagli Amministratori** (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali;
- ✓ i Danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti **dai subappaltatori** (inclusi i loro dipendenti) nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti – Garanzie sempre operanti

La garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte e per lesioni personali (danni corporali) e per distruzione o deterioramento materiale (danni materiali) di cose diverse dal prodotto, rivelatosi difettoso.

<p>La garanzia Responsabilità Civile Prodotti è altresì operante per danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione; ✓ a Cose contenute nel/i prodotto/i coperto/i dal contratto, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente; ✓ a Cose fabbricate con l'utilizzo del/i prodotto/i coperto/i dal contratto; ✓ ad altri prodotti o loro parti di cui il Prodotto coperto dal contratto sia parte componente; ✓ materiali cagionati dai prodotti assicurati derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o da omesse e/o errate istruzioni per il loro uso e manutenzione. 	
<p>Sezione Sostegno al reddito – Garanzie sempre operanti</p>	
<p>La sezione Sostegno al reddito è attivabile solo in abbinamento alla Sezione Incendio, eventi naturali, altri danni ai beni salvo per la garanzia Maggiori spese che è attivabile in abbinamento anche alla Sezione Furto e Rapina, e intende sostenere l'assicurato per mitigare gli effetti monetari dovuti ad una conseguente interruzione di attività. Sono previste le seguenti quattro garanzie:</p>	
Maggiori Spese	<p>In caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni o della Sezione Furto e Rapina che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, sono rimborsate, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività quali, a titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • lavorazioni presso terzi o affidate a conto terzi; • fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.
Indennità aggiuntiva	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio.</p>
Diaria forfettaria	<p>In caso di forzata interruzione dell'attività dell'azienda assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni Assimoco riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario indicato in polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell'attività, purché di durata superiore a 5 giorni lavorativi e fino a 45 giorni per sinistro.</p>
Sostegno temporaneo al reddito	<p>Qualora a seguito di un infortunio il Ricovero Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di convalescenza domiciliare successivo al ricovero sia superiore a 30 giorni consecutivi, Assimoco corrisponderà all'Assicurato - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito - la somma mensile indicata nella scheda di polizza - per un periodo massimo pari a 6 mensilità.</p>
<p>Sezione Assistenza – Garanzie sempre operanti</p>	
<p>Assimoco per l'erogazione delle prestazioni di assistenza e per la gestione e liquidazione dei relativi sinistri si avvale di BLUE ASSISTANCE S.P.A., con sede in Torino (Via Santa Maria 11). In caso di sinistro, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente a BLUE ASSISTANCE S.P.A. che provvede all'erogazione delle prestazioni.</p> <p>BLUE ASSISTANCE assicura l'erogazione delle seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ invio di un elettricista per interventi di emergenza presso l'azienda assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell'impianto di allarme; ✓ invio di un fabbro se è impossibile accedere nell'Azienda assicurata a causa del Furto, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature; dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Azienda. ✓ Invio di un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle Merci in refrigerazione. ✓ Invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso; quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento. ✓ invio di un idraulico se l'Azienda è allagata o se, in essa, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Azienda assicurata a causa dell'otturazione delle tubature di 	

scarico fisse dell'impianto idraulico; per mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'Azienda assicurata; in caso di allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda assicurata.

- ✓ Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dell'Azienda e del relativo contenuto se, in un punto qualsiasi dell'Azienda assicurata, si è verificato un allagamento o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Azienda assicurata a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
- ✓ invio di un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza dell'Azienda assicurata a causa di atti di vandalismo, di Furto o di tentato Furto;

Blue Assistance si obbliga a fornire all'amministratore dell'Azienda e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato in Italia o all'estero e a causa di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, o altro danno per cui sia prevista l'attivazione di una delle precedenti Prestazioni debba rientrare immediatamente presso l'Azienda.

Sezione Tutela legale – Garanzie sempre operanti

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, Assimoco S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it. A quest'ultima Compagnia, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

La garanzia viene prestata:

- ✓ nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- ✓ nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- ✓ nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esonero delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato.

Vi rientrano le spese:

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- ✓ conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della Controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;

- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
 - ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
 - ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
 - ✓ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
 - ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:
- ✓ le spese per l'assistenza di un interprete;
 - ✓ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - ✓ l'anticipo della cauzione disposta dall'Autorità competente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Perdita pigioni	Nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia locato a terzi la garanzia prestata per il Fabbricato comprende, le somme rimaste a carico dell'Assicurato per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.
Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi	Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in Banchi, armadi o mobili frigoriferi causati da: <ul style="list-style-type: none"> • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorifero; purché conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> • a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni; • all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. • alla mancata erogazione, da qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio. La garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 8 ore da quando l'Assicurato, venuto a conoscenza del Sinistro, abbia dato immediato avviso ad Assimoco o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile
Merci in refrigerazione in celle frigorifere	Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in Banchi, armadi o mobili frigoriferi causati da: <ul style="list-style-type: none"> • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorifero; purché conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> • a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni; • all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. • alla mancata erogazione, da qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio. La garanzia ha effetto a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore; • il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore; l'Assicurato ne dia immediato avviso ad Assimoco o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 12 ore dal malfunzionamento.

Ricorso Terzi e/o locatari	Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia indennizza l'assicurato anche quando il sinistro è causato da colpa grave dello stesso ed è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Rischio Locativo	Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, i danni diretti e materiali causati da incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato.
Fenomeno elettrico in aumento	Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base.
Spese demolizione e sgombero in aumento	Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base.
Ricostruzione cose particolari in aumento	Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base.
Dispersione liquidi	La garanzia indennizza i danni materiali e diretti di dispersione liquidi contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Eventi Speciali Plus	Il pacchetto prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti: <ul style="list-style-type: none"> • Causati dalla grandine a comignoli, serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici. • causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve; • causati, se assicurata la partita Fabbricato, a Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dovuti a Eventi atmosferici; • causati dagli eventi atmosferici e se assicurata la partita Fabbricato, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors, serramenti (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre; • Causati da Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio e, se assicurate le partite Merci e/o Macchinario, Attrezzature ed arredamento, a enti mobili posti all'aperto negli spazi di pertinenza dell'Azienda assicurata.
Grandine su autoveicoli all'aperto	La garanzia indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli nuovi non ancora immatricolati; targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione; in conto vendita in possesso dell'Assicurato, posti all'aperto negli spazi di pertinenza dell'Azienda assicurata.
Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive)	La garanzia indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli nuovi non ancora immatricolati; targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione; in conto vendita in possesso dell'Assicurato, purché posti sotto reti antigrandine negli spazi di pertinenza dell'Azienda.
Trasporto Merci e Attrezzature	La garanzia indennizza i danni materiali e diretti subiti da merci e dagli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda durante il trasporto: <ul style="list-style-type: none"> • su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li; • su autovetture, a condizione che i beni siano riposti nel bagagliaio e comunque non siano visibili dall'esterno condotti dall'Assicurato stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi Addetti a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; • ribaltamento del veicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;

	<ul style="list-style-type: none"> collisione del veicolo vettore con altri veicoli, urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo vettore stesso.
Merchi in aumento temporaneo	<p>La garanzia, nei seguenti periodi temporali, assicura;</p> <ul style="list-style-type: none"> dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare <p>un'ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita Merce, qualora operante, per gli eventi garantiti dalla presente sezione.</p>
Aumento sottolimiti incendio silver	È prevista la possibilità, dietro pagamento di un sovrappremio, di aumentare i limiti di indennizzo di alcune garanzie
Aumento sottolimiti incendio gold	È prevista la possibilità, dietro pagamento di un sovrappremio, di aumentare i limiti di indennizzo di alcune garanzie
Opzioni con riduzione del premio	
Franchigia	<p>È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opzione franchigia "MEDIUM" - Opzione franchigia "LARGE" <p>Per il dettaglio si rimanda al capitolo "Limiti di copertura"</p>
Sezione Furto e rapina	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Valori in mezzi di custodia	L'assicurazione è prestata per valori custoditi in Casseforti o Armadi Corazzati.
Valori fuori dai mezzi di custodia	L'assicurazione è prestata per valori fuori da mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa
Portavalori in aumento	Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base.
Guasti cagionati dai ladri in aumento	Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base.
Atti vandalici in aumento	Possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base.
Enti posti all'aperto	La garanzia indennizza il furto a seguito di scasso dei sistemi di chiusura o protezione, delle merci (escluso in ogni caso rame ed alluminio) macchinario, attrezzature ed arredamento poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al fabbricato o al complesso immobiliare in cui è ubicata l'azienda.
Furto merce in vetrinette esterne	La garanzia indennizza il Furto consumato o tentato, compresi i relativi guasti cagionati dai ladri, subiti dalle Merce esposte in vetrinette esterne ad uso espositivo, non comunicanti con i Locali dell'Azienda
Trasporto merci e attrezzature	<p>La garanzia indennizza i danni materiali e diretti subiti da Merce e dagli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'Azienda durante il trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li; su autovetture a condizione che i beni siano riposti nel bagagliaio e comunque non siano visibili dall'esterno <p>condotti dall'Assicurato stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi Addetti a seguito di sottrazione, mediante Furto o Rapina, anche dell'intero automezzo.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il trasporto avvenga in orari diurni, dalle ore 06.00 alle ore 21.00, nei giorni lavorativi esclusi comunque i festivi; il Furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli devono avere le portiere chiuse a chiave.

	<ul style="list-style-type: none"> • che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione al veicolo per qualsiasi motivo e che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità. <p>Per i soli casi di Furto dell'intero automezzo la garanzia è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante le soste dei veicoli in Locali chiusi con mezzi appropriati, il Furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura; • o in alternativa che siano installati e siano messi in funzione sul veicolo apparecchi antifurto e che in caso di Sinistro vengano immediatamente consegnate all'Assicuratore - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto - tutte le chiavi del veicolo stesso.
Merci in aumento temporaneo	<p>La garanzia, nei seguenti periodi temporali, assicura;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare; • dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare. <p>un'ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita Macchinario, Attrezzature ed arredamento e Merci, qualora operante, per gli eventi garantiti dalla presente sezione.</p>
Distributori Self Service	<p>La garanzia indennizza, qualora l'attività sia operativa 24 ore su 24 attraverso l'utilizzo di distributori automatici, fissati saldamente al suolo o ai muri del Fabbricato, i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto consumato o tentato ai distributori e agli eventuali infissi posti a protezione degli stessi.</p>
Furto in occasione di eventi Sociopolitici	<p>La garanzia indennizza il Furto, consumato o tentato, i guasti cagionati dai ladri e gli atti vandalici avvenuti all'interno dei locali verificatisi in occasione di cortei e/o manifestazioni di piazza o in occasione di scioperi, sempre che i danni materiali siano stati riscontrati e denunciati alle Autorità entro 48 ore dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero.</p>
Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione	<p>La garanzia indennizza le spese sostenute, entro 60 giorni dalla data di accadimento di un sinistro indennizzabile, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.</p>
Aumento sottolimiti furto	<p>È prevista la possibilità, dietro pagamento di un sovrappremio, di aumentare i limiti di indennizzo di alcune garanzie</p>
Opzioni con riduzione del premio	
Scoperto e Franchigia	<p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione per tutti i danni di uno scoperto con un importo minimo di franchigia .</p>
Mezzi di chiusura rinforzati	<p>Il Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10mm, senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; • inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50cm e 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm². <p>Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.</p>
Impianto di allarme antifurto con registratore e trasmissione di eventi	<p>Il Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme con registratore e trasmissione di eventi Antifurto, installato da Ditta specializzata, in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centralina autoprotetta; • sirena autoalimentata e autoprotetta;

	<ul style="list-style-type: none"> • un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive; • registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto; • trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine, <p>Il Contraente/Assicurato si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi; • a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso; • a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. • che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria; • che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche. <p>In caso di sinistro, se l'impianto risulterà non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo.</p>
Impianto di allarme antifurto	<p>Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia, che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto, installato da Ditta specializzata, in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centralina autoprotetta; • sirena autoalimentata e autoprotetta; • un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema, <p>il Contraente/Assicurato si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi; • a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso; • a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. <p>In caso di Sinistro, se l'impianto dovesse risultare non installato Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo.</p>
Sezione Cristalli	
La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo.	
Sezione Elettronica	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Supporti Dati	<p>Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in casi di danno materiale e diretto causato ai supporti dati.</p> <p>Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.</p>
Maggiori costi	<p>Sono indennizzati i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.</p> <p>Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; • applicazione di metodi di lavoro alternativi; • prestazioni di servizi da terzi. <p>Sostenuti durante il periodo di indennizzo che non potrà essere superiore a 180 giorni dal momento in cui insorgono i maggiori costi.</p>
Impiego mobile	<p>Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione del rischio indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano.</p> <p>La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:</p>


	<ul style="list-style-type: none"> • il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; • gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinate; • gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.
Programmi standard in licenza d'uso	Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati, purché la duplicazione o il riacquisto siano necessari o avvengano entro 12 mesi dal sinistro.
Opzioni con riduzione del premio	
Non sono previste dalla sezione.	
Sezione Responsabilità Civile	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)	<p>Responsabilità civile verso prestatori d'opera L'Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L'Assicurazione RCO è efficace purché l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail).</p> <p>Malattie Professionali L'assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.</p> <p>Distacco di manodopera La garanzia nei limiti previsti dalla RCO è operante per gli infortuni subiti da personale, che l'Assicurato può distaccare temporaneamente parte dei suoi addetti presso Società controllate e/o collegate, nello svolgimento delle mansioni e/o dell'attività per cui è stato comandato.</p> <p>Addetti stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori addetti stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 150 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro.</p>
Addetti stagionali in aumento	L'assicurato ha la possibilità di assicurare ulteriori addetti stagionali in aumento a quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO).
Somministrazione e vendita di prodotti alimentari	È inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, o in occasione di fiere, mostre od eventi promozionali l'Assicurazione vale anche per i Danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto
Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici e/o erboristici	È inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi prodotti farmaceutici o erboristici somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i prodotti galenici/erboristici prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata o in occasione di fiere, mostre od eventi promozionali, l'Assicurazione vale anche per i Danni corporali dovuti a difetto originario del Prodotto.
Distributori di carburante	È inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante o per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi ubicate nell'area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai Danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante, del lubrificante e/o dell'energia


	elettrica in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione.
Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm, centri tattoo e piercing	La garanzia è valida a condizione che sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia ed è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali, direttamente conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.
Toelettatura animali - danni agli animali sottoposti a toelettatura	La garanzia comprende i danni cagionati agli animali sottoposti alle operazioni di toelettatura a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.
Lavanderie, lavasecco e stirerie non industriali	La garanzia comprende i danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria in consegna e custodia dell'Assicurato sottoposti a lavaggio, smacchiatura e stiratura o a riparazioni sartoriali.
Cose situate nell'ambito di esecuzione dei locali sottoposti a lavori di pulizia	La garanzia comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso i locali ed uffici di terzi, i Danni materiali verificatisi durante le operazioni di pulizia dei locali stessi e dei mobili di ufficio, comprese le apparecchiature informatiche e telefoniche in essi e/o su di essi collocati. La garanzia è valida esclusivamente per i danni verificatisi a seguito di caduta e/o urto accidentale, o di comprovato bagnamento accidentale e/o errato utilizzo di detergenti e/o liquidi.
Imprese di disinfestazione	La garanzia comprende i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere a condizioni che tali sostanze ed il loro utilizzo siano conformi alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Danni a cose e/o merci movimentate	La garanzia comprende i danni alle Cose e/o Merci di terzi movimentate che si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l'evento sia conseguenza della caduta o dell'urto delle Cose e/o Merci stesse.
Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma limitatamente alle attività previste dal dm n. 37 22/01/2008 (ex legge n.46/1990)	La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi - compresi i committenti - dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del presente contratto assicurativo. La presente estensione è prestata limitatamente agli impianti classificati e definiti agli Artt. 1 e 2 del DM N.37 del 22 gennaio 2008 ed a condizione che l'Assicurato sia in possesso della abilitazione e dei requisiti tecnico-professionali previsti ai sensi degli Artt. 3 e 4 del DM stesso. La garanzia è operante per i danni che si manifestino non oltre 120 mesi dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia del contratto assicurativo e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma	La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per i danni che si manifestino non oltre 24 mesi dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia della Polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Pacchetto veicoli	L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende: Danni a veicoli sottoposti a riparazione, manutenzione ed installazione di accessori e pneumatici, lavaggio dei veicoli i danni materiali ai veicoli di terzi che l'assicurato abbia in consegna e/o custodia e/o detenga a qualunque titolo per l'esecuzione dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione di accessori e sostituzione di parti meccaniche e dei pneumatici, lavaggio dei veicoli. Sono compresi i danni materiali subiti dai veicoli durante le operazioni di sollevamento o abbassamento da ponti idraulici e da movimentazioni e sistemazioni su buche verificatisi esclusivamente nell'area di pertinenza della struttura assicurata.

	<p>Rimozione veicoli - attività di soccorso stradale</p> <p>I danni materiali subiti dai veicoli di terzi a seguito di caduta, sganciamento o collisione dai veicoli/mezzi dell'Assicurato appositamente attrezzati per l'attività di soccorso stradale e/o la rimozione di veicoli.</p> <p>Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo</p> <p>i danni materiali subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo al di fuori dell'ambito dell'officina o carrozzeria comunque entro un limite di 20 Km. dall'officina stessa. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Addetti, nel rispetto del Codice della Strada, sempreché abilitati alla guida, durante l'attività lavorativa.</p> <p>Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori</p> <p>I danni materiali ai veicoli di terzi - anche derivanti da Incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e di pneumatici verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva della difettosa esecuzione dei lavori stessi. La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione, a condizione che siano rilevabili/riscontrabili da fattura, ricevuta o altra documentazione fiscale; il Sinistro si verifichi e venga denunciato ad Assimoco entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori e durante il periodo di vigenza del contratto, ma non oltre la data di cessazione dell'Assicurazione. Tale previsione è valida ed operante anche in caso di sostituzione, senza soluzione di continuità, con altro contratto RC stipulato con Assimoco e sempreché nel contratto sostituito fosse già operante la presente garanzia.</p>
<p>Pacchetto lavori presso terzi (muratori)</p>	<p>L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:</p> <p>Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da Furto (compresi i guasti cagionati in occasione di Furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per il compimento dell'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato.</p> <p>Danni a condutture ed impianti sotterranei i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno. Assimoco non indennizza i danni derivanti da lavori che necessitano sottomurazioni o altre tecniche sostitutive, oltreché da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.</p> <p>Danni da cedimento o franamento del terreno i Danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno</p> <p>Danni da lavori di scavo e rinterro i danni - anche derivanti da Incendio - a seguito di difettosa esecuzione dei lavori di scavo e rinterro in genere, compresi i danni in superficie dovuti da improvviso cedimento del terreno. Sono escluse le spese per il rifacimento e/o la riparazione dei lavori eseguiti. La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione, e per i sinistri verificatisi entro 30 giorni dalla data del loro compimento e/o della consegna al Committente, purché denunciati ad Assimoco durante il periodo di validità della garanzia stessa. Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; consegna, anche provvisoria, delle opere al committente; uso delle opere secondo destinazione.</p>

Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati	<p>L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di Fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione.</p> <p>Sono compresi i ai Danni corporali e materiali conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; • a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato; • ad Incendio, Scoppio ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell'Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi. • alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; • alla quota parte di proprietà dell'Assicurato, quando quest'ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti. • alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all'Azienda; • a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.
Aumento sottolimiti RCT silver	È prevista la possibilità, dietro pagamento di un sovrappremio, di aumentare i limiti di indennizzo di alcune garanzie.
Aumento sottolimiti RCT gold	È prevista la possibilità, dietro pagamento di un sovrappremio, di aumentare i limiti di indennizzo di alcune garanzie.
Abrogazione Franchigia RCO	è prevista la possibilità di abrogare la franchigia per la garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)
Opzioni con riduzione del premio	
Franchigia	<p>È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opzione franchigia "MEDIUM" - Opzione franchigia "LARGE" <p>Per il dettaglio si rimanda al capitolo "Limiti di copertura "</p>
Sezione Responsabilità Civile Prodotti	
La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo.	
Sezione Sostegno al reddito	
La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo.	
Sezione Assistenza	
La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo.	
Sezione Tutela Legale	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Tutela legale Full	<p>La garanzia, rispetto alla Tutela Legale Light, si intende inoltre prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi; • nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Compagnia garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della

	<p>Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza debba sostenere vertenze per: <ul style="list-style-type: none"> ○ controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; ○ controversie individuali di lavoro con soggetti identificate nel Libro Unico del Lavoro; ○ controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.
Vertenze contrattuali	<p>La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di denunce indicato in polizza per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento dell'Impresa, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, di quelle indicate in polizza, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni commerciali acquisite dall'Impresa, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.)</p> <p>Restano valide la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.</p>
Opzioni con riduzione del premio	
Non sono previste dalla sezione.	

 Che cosa NON è assicurato?
Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Cristalli, Elettronica, Responsabilità Civile, Responsabilità civile prodotti, Assistenza, Tutela Legale
* Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.

 Ci sono limiti di copertura?		
Valida per tutte le Sezioni		
<table border="1"> <tr> <td>Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni</td> <td> <p>! Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) garantire la copertura assicurativa b) pagare un sinistro c) fornire una prestazione <p>possa esporre Assimoco all'applicazione o al rischio di applicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi. </td> </tr> </table>	Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	<p>! Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) garantire la copertura assicurativa b) pagare un sinistro c) fornire una prestazione <p>possa esporre Assimoco all'applicazione o al rischio di applicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.
Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	<p>! Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) garantire la copertura assicurativa b) pagare un sinistro c) fornire una prestazione <p>possa esporre Assimoco all'applicazione o al rischio di applicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi. 	
Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni		
<p>Esclusioni sempre operanti</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni</p> <ul style="list-style-type: none"> ! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; ! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; ! causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! di Furto, Rapina, occupazione abusiva; ! indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati; 		

<p>! subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;</p> <p>! causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.</p>
<p>Fenomeno elettrico</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.</p> <p>Per le apparecchiature assicurate che prevedono l'installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.</p>
<p>Acqua condotta</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature; provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione; provocati da gelo, umidità e stillicidio; derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.</p>
<p>Acqua Piovana</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni che si verificassero ai Fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse; indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; che si verificassero a Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; a cose poste all'aperto o sotto tettoie; a Merci poste a meno di 6 cm dal livello del pavimento dei locali, salvo quelle che, per peso o per natura, non possono essere poste su pallet o scaffali; da umidità e stillicidio; dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato</p>
<p>Gelo</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni provocati dal gelo per rotture di condutture installate all'esterno del Fabbricato anche se interrate; verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro.</p>
<p>Tubazioni interrate</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a 6 cm. dal suolo; conseguenti a gelo;</p>
<p>Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio</p> <p>Dalla copertura sono esclusi i danni di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato assicurato; cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati; subiti da enti mobili posti all'aperto.</p> <p>Relativamente ai danni causati da Terrorismo restano esclusi i danni causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.</p>
<p>Eventi Atmosferici</p> <p>! Dalla copertura sono esclusi i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, cedimento o franamento del terreno; valanghe, slavine;</p> <p>! Sono inoltre esclusi i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; ciminiere, cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, Pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; comignoli a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto; enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; Serre, tunnel, fungaie; serramenti, vetrate, a meno che non costituiscano pareti esterne o porzioni di esse e siano costruiti secondo le normative in vigore al momento della costruzione o della ristrutturazione dell'immobile o a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; lastre in</p>

cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine.	
Colaggio acqua da impianti di estinzione	
! Dalla copertura sono esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti; i danni causati dal gelo; le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.	
Ricorso terzi e/o Locatari	
! Dalla copertura sono esclusi i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, a condizione che non siano stati generati da urto di veicoli, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.	
! Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.	
Dispersione liquidi	
! Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti; dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; di fuoriuscita di materiale fuso; di stillicidio; causati ad altri enti da dispersione del liquido.	
! Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.	
Eventi speciali plus	
! Grandine su elementi fragili	
Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre.	
! Sovraccarico Neve	
Si intendono esclusi i danni a Fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a Fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.	
Sono inoltre esclusi i danni causati da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne; da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.	
! Eventi atmosferici su tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti	
Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.	
Grandine su autoveicoli all'aperto con o senza reti protettive	
! Sono esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione e/o trasformazione.	
Trasporto merci e attrezzature	
! Dalla copertura sono esclusi i danni di difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto; cattivo stivaggio sul veicolo; di Furto e Rapina comunque perpetrati; di bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche nell'interno del veicolo, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna; di atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi o vandalici; subiti da Valori, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, Beni pregiati, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici.	
Schema riepilogativo – Sezione incendio e altri danni ai beni	
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.	
Franchigia SMALL	
Garanzia	Franchigia - EURO
correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici in caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento di apparecchi di protezione o stabilizzazione previsti dall'installare delle apparecchiature assicurate	Scoperto 20 % con il minimo di 300
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	1.000

Terrorismo o sabotaggio	3.000
Eventi atmosferici	1.000
Grandine su elementi fragili (pacchetto e venti speciali plus – facoltativo)	1.000
Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo)	1.000
Acqua piovana	1.000
Grandine su autoveicoli all'aperto	250 € per veicolo
Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive)	150 € per veicolo
Trasporto merci e attrezzature	500
Ogni altra causa	250
Franchigia MEDIUM	
Garanzia	Franchigia - EURO
correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici in caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento di apparecchi di protezione o stabilizzazione previsti dall'installare delle apparecchiature assicurate	Scoperto 20 % con il minimo di 1.000
Terrorismo o sabotaggio	3.000
Grandine su autoveicoli all'aperto	250 € per veicolo
Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive)	150 € per veicolo
Trasporto merci e attrezzature	500
Ogni altra causa	1.000
Franchigia LARGE	
Garanzia	Franchigia - EURO
correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici in caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento di apparecchi di protezione o stabilizzazione previsti dall'installare delle apparecchiature assicurate	Scoperto 20 % con il minimo di 3.000
Grandine su autoveicoli all'aperto	250 € per veicolo
Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive)	150 € per veicolo
Trasporto merci e attrezzature	500
Ogni altra causa	3.000
Garanzia	Limite indennizzo - EURO
Valori	€ 5.000 per annualità assicurativa
Incendio, Fulmine	La somma assicurata
implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi	La somma assicurata
Caduta aeromobili	La somma assicurata
Onda sonora	La somma assicurata
Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata
Urto di veicoli	La somma assicurata
Fumo	La somma assicurata
Danni causati per ordine delle Autorità	La somma assicurata
Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi	La somma assicurata
correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici	€ 6.000 per annualità assicurativa
fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni	La somma assicurata
Spese per ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua	€ 10.000 per annualità assicurativa
Autocombustione	La somma assicurata
scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli	La somma assicurata
incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso esposizioni, fiere e mostre	5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
incendio, fulmine, esplosione e scoppio di merci presso terzi	10 % della somma assicurata alla partita merci
Furto di fissi e infissi	€ 5.000 per annualità assicurativa
Acqua piovana	€ 10.000 per annualità assicurativa
Gelo	€ 5.000 per annualità assicurativa
Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna	€ 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimito di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto

Rottura tubazioni interrato	€ 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimito di € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati e di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto
demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui "pericolosi"	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, merci assicurati e comunque illesi	€ 10.000 per annualità assicurativa
Ricostruire cose particolari	€ 6.000 per annualità assicurativa
spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	€ 5.000 per annualità assicurativa
Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato	5 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo
Eventi Atmosferici	La somma assicurata, con il massimo di € 20.000 per impianti fotovoltaici e di € 10.000 per serramenti e vetrate costituenti pareti esterne o porzioni di esse
Colaggio acqua da impianti di estinzione	La somma assicurata
Enti all'aperto	La somma assicurata
Onorari dei periti	5% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 10.000
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
Perdita pigioni	La somma assicurata
Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi	La somma assicurata
Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi per mancata erogazione energia elettrica	€ 2.000 per annualità assicurativa
Merci in refrigerazione in celle frigorifere	La somma assicurata
Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione energia elettrica	€ 2.000 per annualità assicurativa
Ricorso terzi e/o locatari	La somma assicurata
Rischio locativo	La somma assicurata
Fenomeno elettrico in aumento	La somma assicurata
Spese demolizione e sgombero in aumento	La somma assicurata
Ricostruzione cose particolari	La somma assicurata
Dispersione liquidi	La somma assicurata
Grandine	€ 15.000 per annualità assicurativa
Sovraccarico neve	50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci
Eventi atmosferici causati a fabbricati o tettoie aperti.	5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
Eventi atmosferici causati a installazioni esterne	€ 15.000 per annualità assicurativa
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all'aperto	5% della somma assicurata alle partite merci, macchinari attrezzature e arredamento con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa
Grandine su veicoli all'aperto	€ 1.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati
Grandine su veicoli all'aperto (con reti protettive)	€ 2.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati
Trasporto merci e attrezzature	La somma assicurata
Merci in aumento temporaneo	La somma assicurata

Sezione Furto e rapina

Esclusioni sempre operanti

Dalla copertura sono esclusi i danni

- ! verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
- ! agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
- ! commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - o persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti;
 - o persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei Locali che le contengono;
 - o persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- ! verificatisi da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;
- ! indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Enti posti all'aperto

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia

- ! fornita di illuminazione;
- ! completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da terra non inferiore a 2mt, oppure da inferriata metallica di altezza minima di 1,50mt murata su di una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30cm; i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Gli ingressi siano muniti di cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno chiusi con serrature, lucchetti antistrappo o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture; protetta lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata e dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di vigilanza.

Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone. In caso di Sinistro, se l'impianto risulterà non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo.

Schema riepilogativo – Sezione Furto e Rapina

- ! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.

Garanzia	Limite indennizzo - EURO	Franchigia/Scoperto
Furto, rapina	La somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza
Macchinario, attrezzature, arredamento e merci presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni	15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci	
Cose particolari	20 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci	
Valori comunque custoditi	10% della somma assicurata alla partita Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci con il massimo di € 2.500 per sinistro	Scoperto 10 %
Portavalori		
Guasti cagionati dai ladri	€ 2.500 per sinistro	=====
Atti vandalici	15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci	=====
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo		
Valori in mezzi di custodia	La somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza
Valori fuori dai mezzi di custodia	La somma assicurata	Scoperto 10 % per rapina
Portavalori in aumento	La somma assicurata	Scoperto 10 %
Guasti cagionati dai ladri in aumento	La somma assicurata	=====
Atti vandalici in aumento	La somma assicurata	=====

Enti posti all'aperto	25% della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzatura ed arredamento e Merci con il massimo di € 20.000 per annualità assicurativa	Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o degli incaricati della sorveglianza
Furto merci in vetrinette esterne	La somma assicurata	=====
Trasporto merci e attrezzature	La somma assicurata	€ 500
Merci in aumento temporaneo	La somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza
Distributori Self-service	La somma assicurata con il massimo del 10 % della somma stessa per Merci e Valori	€ 500
Furto in occasione di eventi Sociopolitici	20% della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzatura ed arredamento e Merci	Scoperto 20 % con il minimo di € 500
Scoperto per enti di categoria merceologica	=====	Scoperto 10 % con il minimo di € 300
Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	1.500 € per annualità assicurativa	=====
Scoperto per veicoli ricoverati	=====	Scoperto 20 %
Coesistenza di più scoperti	=====	Massimo 25 % in concomitanza di più scoperti
Mezzi di chiusura rinforzati	=====	Scoperto 35 % in caso di mezzi di chiusura difformi
Impianto di allarme antifurto con registratore e trasmissione di eventi	=====	Scoperto 50 % in caso di non attivazione dell'impianto ridotto a Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto
Impianto di allarme antifurto	=====	Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto
Sezione Cristalli		
Esclusioni sempre operanti		
Dalla copertura sono esclusi i danni		
! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato;		
! determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;		
! derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione; alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'Attività esercitata; derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, a meno che l'indennizzo determinato a termini delle predette Sezioni non risultasse capiente.		
! Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.		
Schema riepilogativo – Sezione Cristalli		
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.		
Garanzia	Limite indennizzo - EURO	Franchigia
Ogni causa	€ 2.000 per singola lastra comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento	€ 250

Sezione Elettronica

Esclusioni sempre operanti

Dalla copertura sono esclusi i danni

- ! causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente; causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che Assimoco ne fosse a conoscenza; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; da smarrimenti od ammanchi; derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, a meno che l'indennizzo determinato a termini delle predette Sezioni non risultasse capiente (non sono indennizzabili gli importi di Scoperto, Franchigia o minimo di scoperto delle predette sezioni).

Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- ! uso e abuso di Internet o sistemi similari; qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni; qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari; uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari; qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari; qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software; funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi; qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti).

Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

- ! Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'Assicurato.
- ! Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Impianto di condizionamento

- ! Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano a seguito di variazione di valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Supporti dati

- ! Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

Maggiori costi

Dalla copertura sono esclusi i maggiori costi dovuti a:

- ! limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori Danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato; danni ai supporti di dati; ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Impiego mobile

- ! Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.

Schema riepilogativo – Sezione Elettronica		
<p>! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.</p>		
Garanzia	Limite indennizzo - EURO	Franchigia/Scoperto
Ogni causa	La somma assicurata	€ 150
Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne		scoperto 10% con minimo di € 1.000
Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica:		€150 elevata a: <ul style="list-style-type: none"> • € 500 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. • scoperto 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione.
Furto	La somma assicurata	scoperto 20 % dell'importo indennizzabile nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo		
Supporti dati	La somma assicurata	Scoperto 10% dell'importo indennizzabile con minimo di € 150
Maggiori Costi	Importo giornaliero convenuto indicato in polizza con il massimo di 180 giorni	3 giorni
Impiego mobile	La somma assicurata	Scoperto 25 % dell'importo indennizzabile con il minimo di € 150
Programmi standard in licenza d'uso	La somma assicurata	scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 150
Sezione Responsabilità Civile		
Operatività della Sezione		
<p>! Efficacia dell'assicurazione L'Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.</p>		
<p>! Massimali L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione. Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. È escluso dall'Assicurazione l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.</p>		
<p>! Massimo risarcimento Assimoco non risponderà per somme superiori al Massimale per Sinistro previsto nel contratto per l'Assicurazione RCT, nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'Assicurazione RCT che l'Assicurazione RCO.</p>		
<p>Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso prestatori d'Opera (RCO) Dalla copertura sono esclusi i danni:</p>		
<p>! derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p>		
<p>! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;</p>		

- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- ! derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- ! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di Terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

La garanzia RCT non comprende altresì i danni:

- ! provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- ! alle Cose e/o Merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni;
- ! alle Cose e/o Merci che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ! da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- ! di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- ! alle opere in costruzione, alle opere e/o Cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o Cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti;
- ! a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati;
- ! a Fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
- ! a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- ! ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei Fabbricati e aree annesse in uso all'Assicurato;
- ! cagionati da macchine, macchinari, impianti, Merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;
- ! cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- ! alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;
- ! derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi; da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- ! da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'Assicurato;
- ! da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.

Inoltre limitatamente alle seguenti garanzie sempre operanti sono esclusi i danni:

Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute

- ! a Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori.

Operazioni di carico e scarico di merci/beni - danni ai veicoli sotto carico e scarico

- ! da Furto, quelli conseguenti al mancato uso dei veicoli, quelli cagionati alle Cose trovantisì sui/nei veicoli e quelli alle Merci/Cose sollevate, caricate e scaricate.

Lavori presso terzi - cose situate nell'ambito di esecuzione dei lavori

- ! agli oggetti d'arte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, mobili d'antiquariato che, per volume e peso, possono essere spostati senza particolari difficoltà e verificatisi durante il loro svolgimento.
- ! alle Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato per l'esecuzione dei lavori stessi, nonché alle Cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezzature in genere

- ! causati da veicoli e/o macchinari soggetti all'obbligo assicurativo previsto ai sensi del Codice delle assicurazioni promulgato con il D.lgs. 7/9/2005 N. 209, nonché i danni alle persone trasportate sui mezzi.
- ! i Danni materiali alle Cose/Merci verificatisi in conseguenza del trasporto, sollevamento, movimentazione delle stesse, nonché quelli derivanti da Furto, Incendio, bagnamento, mancato uso delle Merci danneggiate e quelli a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

Veicoli in sosta nell'area dell'azienda

- ! i danni da Furto, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle Cose trovatisi sui/nei veicoli stessi;
- ! i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Danni a cose in consegna

- ! i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, Beni pregiati, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

Danni da inquinamento

- ! i Danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.

Danni alle cose oggetto di riparazione e lavorazione

- ! i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e agli strumenti di lavoro; i danni necessari, cioè il cui verificarsi è riconducibile, in linea causale, allo svolgimento dei lavori.
- ! Veicoli, natanti e Cose in essi contenute

Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)**Malattie Professionali**

La garanzia non è operante:

- ! per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- ! per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- ! all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- ! per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- ! per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.

Addetti stagionali

- ! Per gli addetti stagionali non è operante la garanzia Malattie professionali.

Somministrazione e vendita di prodotti alimentari

La garanzia non comprende i danni alle Cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.

Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici e/o erboristici

La garanzia non comprende i danni alle Cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.

Distributori di carburante

La garanzia non comprende i danni materiali derivanti da Furto, Incendio, Scoppio ed Esplosione, atti vandalici; corporali e materiali derivanti da difetto originario dei prodotti erogati; materiali alle Cose trovatisi all'interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi.

Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm, centri tattoo e piercing

La garanzia non comprende i Danni corporali e le pretese di risarcimento derivanti o conseguenti ad applicazioni o trattamenti effettuati al di fuori del periodo di validità dell'assicurazione; quando il danno si sia manifestato dopo i 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento anche se denunciato nel periodo di validità dell'Assicurazione; derivanti o conseguenti ad iniezione di prodotti quali: collagene, silicone, acidi, gel ed altri prodotti e/o componenti invasivi; di natura estetica e fisionomica conseguenti al trattamento estetico e/o al tatuaggio per la mancata rispondenza del trattamento e/o tatuaggio all'impegno o promessa di risultato assunto dall'Assicurato; dovuti a o causati dal difetto originario del prodotto applicato o utilizzato.

Cose situate nell'ambito di esecuzione dei locali sottoposti a lavori di pulizia

La garanzia non comprende i danni alle Cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato per l'esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni da Incendio, Furto, sottrazione, smarrimento, distruzione e/o deterioramento di atti, documenti, denaro, Valori, titoli al portatore e non al portatore.

Danni a cose e/o merci movimentate

La garanzia non comprende i danni che si verificano in conseguenza di trasporto delle Cose e/o Merci stesse, nonché quelli derivanti da Furto, Incendio, bagnamento, mancato uso delle Cose e/o Merci danneggiate ed i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma limitatamente alle attività previste dal dm n. 37 22/01/2008 (ex legge n.46/1990)

La garanzia non comprende i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati; i danni alle Cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione; le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso; i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate; i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione; i danni cagionati da impianti non classificati ai sensi del DM N. 37 22/01/2008; i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante.

Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma

La garanzia non comprende i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti da chiunque fabbricati; i danni alle Cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione; le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso; i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate; i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione; i danni conseguenti ad attività ed impianti previste dal DM N.37 del 22/01/2008; i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante; i danni da rovina (crollo totale o parziale) di immobili Art. 1669 del Codice Civile; i danni previsti dalla Condizione Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori.

Pacchetto veicoli**! Danni a veicoli sottoposti a riparazione, manutenzione ed installazione di accessori e pneumatici, lavaggio dei veicoli**

La garanzia non comprende i danni materiali alle parti dei veicoli direttamente interessate ai lavori di riparazione, manutenzione e installazione meccanica; materiali derivanti da Furto, Incendio, Scoppio ed Esplosione, atti vandalici; materiali alle Cose situate all'interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi; corporali e materiali verificatisi a seguito di circolazione dei veicoli riparati o da riparare sia all'interno dell'area di pertinenza dell'officina che a seguito di collaudo all'esterno.

! Rimozione veicoli - attività di soccorso stradale

La garanzia non comprende i danni alle Cose trasportate o contenute sui veicoli.

! Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo

La garanzia non comprende i danni da circolazione.

! Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori

La garanzia non comprende i danni materiali alle parti del veicolo installate, alle parti del veicolo oggetto dei lavori di riparazione e manutenzione e le spese per la loro sostituzione e riparazione.

Pacchetto lavori presso terzi (muratori)**! Danni da cedimento o franamento del terreno**

Sono esclusi i danni derivanti da lavori che necessitano sottomurazioni o altre tecniche sostitutive, oltreché da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.

Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati

Sono esclusi i danni a Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; corporali e materiali derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'Assicurato o da terzi nei Fabbricati assicurati; causati da Fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo; causati da Fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana; causati da Fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

Schema riepilogativo – Sezione Responsabilità Civile				
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.				
Garanzia	Limite indennizzo - EURO	Franchigia/Scoperto SMALL	Franchigia/Scoperto MEDIUM	Franchigia/Scoperto LARGE
Responsabilità civile verso terzi	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Responsabilità civile verso terzi per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati nei territori di Usa, Canada e Messico,	Il massimale assicurato	€ 2.500 per singolo sinistro		
Atti violenti - rapine - aggressioni	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute	€ 250.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
Interruzione o sospensione di attività	€ 250.000	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
Committenza auto	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Committenza generica	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Operazioni di carico e scarico merci/beni	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Lavori presso terzi – cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori	Il massimale assicurato ridotto a: € 250.000 per danni a cose in ambito lavori presso terzi	€ 250 danni a cose elevato a scoperto 10 % minimo 250 per le cose che possono essere rimosse	€ 500 danni a cose elevato a scoperto 10 % minimo 500 per le cose che possono essere rimosse	€ 1.000 danni a cose elevato a scoperto 10 % minimo 1.000 per le cose che possono essere rimosse
Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezzature in genere	Ridotto a € 10.000 per le cose che possono essere rimosse	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Veicoli in sosta nell'area dell'azienda	€ 75.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679	€ 50.000 per annualità assicurativa	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni a cose in consegna e custodia	€ 200 per ciascun cliente/ospite elevato a € 1.000 per anno assicurativo	=====	=====	=====
Responsabilità civile personale degli addetti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Responsabilità per danni causati da personale non dipendente	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni da Inquinamento	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
Danni alle cose oggetto di riparazione e lavorazione	€ 25.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti	Il massimale assicurato	€ 2.600		
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo				
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
Malattie Professionali	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
Addetti Stagionali	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
Addetti Stagionali in aumento	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici e/o erboristici	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Distributori di carburante	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm, centri tattoo e piercing	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Toelettatura animali - danni agli animali sottoposti a toelettatura	€ 50.000 solo danni ad animali	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

Lavanderie, lavasecco e stirerie non industriali - danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura	€ 10.000 solo danni a cose con il limite di € 2.000 per singolo capo	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei locali sottoposti a lavori di pulizia	€ 10.000 solo danni a cose ridotto a 2.500 € in caso di errato utilizzo di detergenti o liquidi	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Imprese di disinfestazione - danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni a cose e/o merci movimentate	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma limitatamente alle attività previste dal dm n. 37 22/01/2008 (ex legge n.46/1990)	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – postuma	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
Veicoli sottoposti a riparazione, manutenzione ed installazione di accessori e pneumatici, lavaggio dei veicoli	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Rimozione veicoli - attività di soccorso stradale	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni da cedimento o franamento del terreno	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Danni da lavori di scavo e rinterro	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
RC della proprietà dei fabbricati	Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni di Interruzione o sospensione di attività	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

Sezione Responsabilità Civile prodotti

Efficacia dell'assicurazione	L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un Prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo assicurativo. In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione. Non saranno accettate le richieste di risarcimento ricevute 12 mesi dopo la data di cessazione dell'Assicurazione.
Massimale	L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza che rappresenta il massimo esborso di Assimoco per ciascun Sinistro, per ciascun Sinistro in serie e per anno assicurativo o, in caso di durata inferiore all'anno, per l'intero periodo di minor durata.

Esclusioni sempre operanti

Sono esclusi i danni:

- ! riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- ! relativi a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il Ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- ! relativi a spese per la riparazione e/o sostituzione dei prodotti difettosi, compreso gli importi pari al loro controvalore;
- ! riferiti a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Assimoco;
- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- ! derivanti da prodotti fabbricati, anche utilizzati come componenti, destinati specificamente al settore automobilistico, aeronautico ed aerospaziale;
- ! derivanti direttamente e/o indirettamente da prodotti utilizzati per sistemi informatici, reti informatiche sia hardware che software, compresi quelli dal mancato, errato, inadeguato funzionamento degli stessi;
- ! conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ! di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali "danno emergente" e "lucro cessante", come ad esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
- ! derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall'Assicurato Produttore nei territori di USA, Canada e Messico;
- ! conseguenti ad errato e/o omesso rispetto delle corrette condizioni ambientali per la produzione e/o conservazione dei prodotti (temperatura, umidità, miscelatura di gas);
- ! derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- ! riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM);
- ! riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) e/o a patologie collegate e/o correlate;
- ! riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti;
- ! derivanti da Furto e/o Incendio in conseguenza di mancato funzionamento di prodotti/impianti antincendio ed antifurto;

- ! derivanti da errata, mancata ed inadeguata germinazione di sementi;
- ! derivanti ad immobili e manufatti costruiti (in tutto o in parte) con prodotti quali cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, inclusi prodotti di carpenteria metallica;
- ! derivanti da Danni materiali a manufatti, Cose, prodotti in genere sottoposti a trattamenti con prodotti quali vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, acidi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente provocati dai prodotti assicurati;
- ! derivanti da prodotti in fase di prototipo, di prova, di modello.

Schema riepilogativo – Sezione Responsabilità Civile Prodotti

! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.

Garanzia	Limite indennizzo - EURO	Scoperto esclusi USA/Canada e Messico	Scoperto per USA/Canada e Messico
Responsabilità civile Prodotti	<p>Il massimale assicurato con il limite del 10 % del massimale assicurato per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione; • a Cose contenute nel/i prodotto/i coperto/i dal contratto, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente; • a Cose fabbricate con l'utilizzo del/i prodotto/i coperto/i dal contratto; • ad altri prodotti o loro parti di cui il Prodotto coperto dal contratto sia parte componente 	Scoperto 10 % minimo € 2.500 ed il massimo di € 25.000	Scoperto 10 % minimo € 20.000 ed il massimo di € 40.000

Sezione Sostegno al reddito

Maggiori spese

Sono escluse le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- ! scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ! difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Sono inoltre escluse le maggiori spese sostenute a partire dal 121 giorno successivo al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Sostegno temporaneo al reddito

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni:

- ! occorsi in occasione dell'uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo;
- ! occorsi in qualità di pilota e/o componente dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- ! occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- ! occorsi in occasione dell'uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- ! sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- ! occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l'Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere;
- ! occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'Assicurato e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
- ! sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
- ! sofferti a causa dell'uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- ! occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- ! sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici;
- ! occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;

- ! sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi;
- ! sofferti per l'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- ! occorsi in occasione dell'uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'Assicurato dimostri, al momento del Sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
- ! sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- ! Sono altresì esclusi dall'Assicurazione gli eventi sofferti:
- ! per le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati;
- ! per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria;
- ! per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile ai termini del contratto.

Schema riepilogativo – Sezione Sostegno al reddito

- ! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.

Garanzia	Limite indennizzo - EURO
Maggiori Spese	Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata
Indennità Aggiuntiva	10% dell'indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento e merci con il massimo di € 10.000
Diaria Forfettaria	La somma indicata in polizza per ogni giorno lavorativo a condizione che l'interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni
Sostegno temporaneo al reddito	La somma indicata in polizza per un periodo massimo di sei mensilità

Sezione Assistenza

Quando non si ha diritto alla prestazione

Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:

- ! per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! per i danni causati da dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- ! per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza

Blue Assistance non è tenuta all'invio:

- ! dell'elettricista se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.
- ! di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
- ! di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza

Tutte le Prestazioni della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle.

Tutte le Prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della Polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Schema riepilogativo – Sezione Assistenza

! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro.

Garanzia	Limite indennizzo - EURO
Elettricista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
Fabbro	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
Frigorista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
Serrandista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
Idraulico	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Sorvegliante	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa
Rientro anticipato per i danni all'Azienda	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'estero

Sezione Tutela Legale

Spese non coperte dalla garanzia tutela legale

Assimoco non si farà carico o non rimborserà:

! le spese, anche preventivate, non concordate con DAS; le spese degli incarichi conferiti dalle persone assicurate a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio; le spese legali per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato per il trasferimento al di fuori del suo domicilio professionale nell'esecuzione dell'incarico ricevuto; gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Assimoco oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari; le spese dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico delle persone assicurate in base al principio di solidarietà debitoria sancito dall'art. 1292 del Codice Civile; le spese rimborsate dalla controparte, che, se sono state anticipate da DAS, vanno ad essa restituite dalla persona assicurata entro 60 giorni dalla data di pagamento del rimborso; le spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo diverse da quelle legali, peritali e processuali (oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, spese del notaio incaricato alla vendita, spese per l'attività di pignoramento, ecc.); le spese legali, peritali e processuali per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; le spese ulteriori rispetto a quelle dell'avvocato incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali diversi dall'IVA indetraibile per le persone assicurate esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo; le spese per l'assistenza di un interprete eccedenti le 10 ore lavorative, le spese di traduzione di verbali o atti del procedimento oltre l'importo di € 1.000 e gli anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000 in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale in un altro Stato dell'Unione europea

Tutela legale Light

La garanzia non viene prestata:

! nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;

! nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Tutela legale Full

La garanzia non viene prestata:

! nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato sono esclusi i casi di estinzione del reato per

qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;
! nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Vertenze contrattuali

Sono escluse le denunce successive al numero di vertenze indicato in polizza.

Schema riepilogativo – Sezione Tutela legale

Garanzia	Limite indennizzo - EURO
Tutela Legale - Opzione Light	Il massimale assicurato per caso assicurativo indicato in polizza ed illimitato per anno.
Tutela Legale - Opzione full	Il massimale assicurato per caso assicurativo indicato in polizza ed illimitato per anno.
Vertenze contrattuali con i clienti	Per le vertenze contrattuali con i clienti il limite indicato in polizza di denunce per anno assicurativo



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

Sezione Incendio, Eventi Naturali e altri danni ai beni, Sezione Elettronica, Sezione Sostegno al reddito

- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

Sezione sostegno al reddito in caso di infortunio

- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;

Sezione Furto e Rapina

- darne avviso scritto, all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- fornire ad Assimoco o all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

Sezione Cristalli

- darne avviso scritto all'Intermediario ai cui è assegnata la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.

Sezione Responsabilità Civile, Sezione Responsabilità Civile Prodotti

- darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
- fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti.

Sezione Assistenza

Per poter fruire delle Prestazioni previste dalla Sezione Assistenza, il Contraente/Assicurato dell'Azienda assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;

+39 02 26 962 499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il Contraente/Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di prestazione di cui necessita;
- l'indirizzo dell'Azienda assicurata;
- il suo nome e cognome;
- il numero di Polizza preceduto dalla sigla: ASSF;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà.

Il Contraente/Assicurato è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle Prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.

Sezione Tutela Legale

Per richiedere le prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale, la persona assicurata deve comunicare tempestivamente quanto accaduto a DAS, telefonando al numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta telefonica, indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Per richiedere una consulenza legale telefonica, la persona assicurata dovrà chiamare il numero verde 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Assistenza diretta/in convenzione:	Non prevista dal contratto.
Gestione da parte di altre imprese:	Per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e di Tutela Legale la Compagnia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri: <ul style="list-style-type: none"> • relativi alla garanzia Assistenza si avvale di BLUE ASSISTANCE S.P.A. con sede in Torino (Via Santa Maria 11). • relativi alla garanzia Tutela Legale si avvale di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona (Via Enrico Fermi 9/B).
Prescrizione:	I diritti derivanti dal contatto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Hai l'obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l'indennizzo.
Obblighi dell'Impresa	Salvo per la Sezione Assistenza Assimoco si impegna a pagare l'indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip.
Rimborso	Hai diritto al rimborso del premio quando Assimoco si avvale della facoltà di recesso per sinistro. Nel caso l'assicurazione sia abbinata a un finanziamento, hai diritto al rimborso del premio se ti avvali di una della facoltà di disdetta previste dalla polizza



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip.
Sospensione	La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto sviluppato da Assimoco S.p.A. è dedicato a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti ad attività produttive e/o di vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso e al dettaglio che prevedano lavori di installazione presso terzi



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione	I costi di intermediazione sono pari al 25% calcolati sul premio imponibile.
Costi del PPI	I costi complessivi sono pari al 38,22% di costi complessivi di cui 65,4% per costi di intermediazione

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

Alla Compagnia assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami.</p> <p>Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none">il numero di polizza o il numero di sinistro;il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'informativa che viene consegnata dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico;l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p> <p>Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperienza del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.</p> <p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.</p>
Negoziazione assistita	<p>È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.</p> <p>La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p> <p>Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.</p> <p>Una volta comunicato l'invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b. Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia. <ol style="list-style-type: none"> i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Perizia contrattuale e arbitrato :</p> <p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto (<i>individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net</i>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.